



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle e ai Presidenti delle Accademie,  
dei Conservatori di Musica, del Politecnico  
delle Arti e degli ISIA  
Alle Direttrici e ai Direttori  
Alle Direttrici e ai Direttori amministrative/i  
LORO SEDI

Ai revisori dei Conti  
Per il tramite delle Istituzioni

Alle Organizzazioni sindacali  
LORO SEDI

## OGGETTO: Sottoscrizione Contratto Collettivo Nazionale Integrativo AFAM 2024-2027.

Si segnala che è stato pubblicato sul sito istituzionale del MUR il [C.C.N.I. AFAM 2024-2027](#) sottoscritto in data 04 aprile 2024.

Il Contratto in oggetto recepisce le disposizioni del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 innovando parte della disciplina previgente e fornendo maggiori chiarimenti rispetto ad alcune materie, la cui applicazione era già desumibile nelle precedenti versioni dei C.C.N.I.

### INDICE DEI CONTENUTI

1. Contrattazione d'istituto e relazioni sindacali
2. Novità del contratto integrativo nazionale
3. Personale EQ

### CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO E RELAZIONI SINDACALI

Il contratto integrativo d'istituto **deve avere durata triennale**, ai sensi dell'art. 8 del CCNL. Può essere negoziato con cadenza annuale esclusivamente il riparto delle risorse del fondo d'istituto<sup>1</sup>. Sia il contratto triennale, sia l'eventuale accordo annuale sul riparto del fondo d'istituto devono essere certificati dai Revisori.

<sup>1</sup> Può essere quindi contrattata annualmente la suddivisione del fondo tra docenti e tecnici-amministrativi, la retribuzione degli incarichi, nonché lo stanziamento per il lavoro straordinario del personale tecnico e amministrativo.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

La contrattazione 2024/2027 deve essere conclusa entro il 31 ottobre 2024, con eventuale rinvio, debitamente motivato, sino al 15 dicembre 2024.

**A decorrere dal 2024/2025 nessun incarico (ivi compresa la didattica aggiuntiva o il lavoro straordinario) può essere conferito e/o retribuito se non precedentemente previsto e disciplinato dal contratto integrativo di istituto relativo all'anno/triennio accademico di riferimento.** Non sono quindi possibili contratti che intervengano successivamente allo svolgimento delle attività.

Si ricorda che:

- i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono, quali esiti della contrattazione integrativa d'istituto, oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto (art. 5 comma 6 del CCNL 18 gennaio 2024), a richiesta delle stesse e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- le istituzioni forniscono, a richiesta, alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative l'elenco degli indirizzi mail istituzionali del personale dipendente per inviare comunicazioni di carattere sindacale (art. 1, comma 2 del CCNQ sulle prerogative sindacali del 30 novembre 2023);
- alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative sono garantiti, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di accesso agli atti di cui al Capo V della L. 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013, nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive norme (art. 4 comma 6 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024).

## NOVITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE

Si ritiene opportuno evidenziare di seguito le novità di principale interesse.

### **Art. 2 (decorrenza e durata)**

Il contratto decorre dalla data di stipula e vige per il triennio accademico 2024/2027. La decorrenza è fissata al 1° novembre 2024 (invece che alla data di stipula) per alcune specifiche materie che sono tassativamente indicate nei relativi articoli.

### **Art. 4 (Fondo d'Istituto)**

Si chiariscono i limiti entro cui è eccezionalmente possibile incrementare il fondo d'Istituto con risorse finanziarie del bilancio dell'Istituzione (comma 4). Si segnala che non è ammesso l'incremento del fondo con risorse del bilancio in casi diversi da quelli definiti dal comma 4 del CCNI, con la conseguenza che eventuali violazioni possono essere fonte di responsabilità erariale. Il comma 5, inoltre, ridefinisce le percentuali di ripartizione del fondo tra docenti e personale tecnico e amministrativo.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

## **Art. 5 (Fondo d'Istituto per il personale docente e ricercatore)**

L'articolo recepisce l'innovazione derivante dall'introduzione della figura del ricercatore ed integra i parametri relativi alle modalità e procedure per l'attribuzione di funzioni di coordinamento al personale docente e ricercatore (comma 1 lettere a, b, c, d). Si ribadisce l'obbligo di pubblicazione dell'elenco degli incarichi e funzioni, conferiti dal Direttore con apposita lettera, e del relativo aggiornamento entro 10 giorni dalla data del conferimento (comma 6). Si chiariscono inoltre gli inderogabili limiti alla fruibilità del fondo a beneficio del Direttore eletto (comma 7).<sup>2</sup>

Si segnala che gli incarichi vengono retribuiti esclusivamente quando svolti in aggiunta al monte ore annuale e che quindi non può essere retribuito alcun incarico laddove il docente non abbia completato il proprio monte ore pari a 324 ore annue. Si ricorda che, in base al CCNL AFAM 2010, nel monte ore rientrano 250 ore di didattica frontale e 74 ore di ulteriore attività didattica frontale o esercitazioni o laboratori o produzione o ricerca, sulla base di quanto programmato e definito dall'Istituzione<sup>3</sup>.

## **Art. 7 (Didattica aggiuntiva)**

L'articolo, che si applica a decorrere dall'a.a. 2024/2025, è innovato dall'introduzione della figura del ricercatore (comma 7), ridefinisce la quantificazione minima del compenso orario portandolo a 55 euro (comma 3) e fissa in 140 ore il limite massimo di didattica aggiuntiva annua per docente (comma 4). Sono individuate le modalità di certificazione delle prestazioni lavorative riconducibili alla didattica aggiuntiva (comma 8), che potranno essere retribuite solo se inserite nel registro, **preferibilmente elettronico**, e viene chiarita la necessità di definire, nell'ambito della contrattazione integrativa d'istituto, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva. Tali ore devono essere preventivamente definite sulla base della programmazione didattica e delle risorse disponibili. La didattica aggiuntiva è sempre retribuita atteso che non sono possibili prestazioni didattiche gratuite.

## **Artt. 8-9-10 (Modelle e modelli viventi – tecnici di laboratorio – accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo)**

Gli articoli definiscono le specifiche professionali e i requisiti di base per l'accesso alle seguenti figure di supporto all'attività di produzione:

- modelle e modelli viventi, inquadrati nell'area degli assistenti (art.162 CCNL 18/04/2024);
- tecnici di laboratorio, inquadrati nell'area dei funzionari (art.163 CCNL 18/04/2024);
- accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, inquadrati nell'area dei funzionari (art. 164 CCNL 18/01/2024).

Le specifiche professionali e i requisiti di base per l'accesso alle nuove figure comprese nel personale tecnico e amministrativo, come definite nel C.C.N.I., rappresenteranno il parametro di

<sup>2</sup> L'onnicomprendività dell'indennità del Direttore non è materia di contrattazione e non può prevedere deroghe in quanto disciplinata dall'art.3 del decreto MIUR-MEF n.161/2008 che ne fissa **i limiti e la natura**, secondo le previsioni del DPR 132/2003 (art.6 co. 6) e del combinato disposto dell'art. 24 co. 3 con l'art. 25 co. 9 del d.lgs.165/2001.

<sup>3</sup> Rappresentano obblighi di servizio esterni al monte ore, ai sensi del CCNL: la partecipazione ad organi collegiali e strutture didattiche, nonché a commissioni di esame (ivi comprese le tesi) e di concorso.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

riferimento ai fini del prossimo reclutamento del personale in oggetto, su cui verranno fornite specifiche indicazioni.

## **Art. 11 (Personale tecnico e amministrativo)**

L'articolo recepisce le innovazioni derivanti dalla nuova classificazione del personale tecnico e amministrativo e dall'introduzione delle figure di supporto all'attività di produzione di cui agli articoli precedenti (comma 1), ridefinisce l'importo minimo degli incarichi di coordinamento (comma 2) e li distingue per area (operatori-assistenti-funzionari). Viene introdotta la possibilità di attribuzione di incarichi triennali per i funzionari (comma 3), disciplinandone le modalità di conferimento e l'importo minimo previsto. Sono altresì definite le indennità orarie per lavoro straordinario, che contemplano le nuove figure di supporto alla didattica (comma 5), e si conferma il **limite massimo inderogabile del 25% di maggiorazione di dette indennità orarie** da definire eventualmente in contrattazione d'istituto (comma 6). Si ribadisce l'obbligo di pubblicazione dell'elenco degli incarichi e funzioni conferiti al personale tecnico e amministrativo e del relativo aggiornamento entro 10 giorni dalla data del conferimento (comma 8).

## **PERSONALE DELL'AREA EQ**

Il nuovo ordinamento professionale del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM previsto nel C.C.N.L. 18/01/2024 fa confluire nell'area EQ il personale delle ex aree EP1 ed EP2, al quale sono attribuiti incarichi ad elevata autonomia e responsabilità cui sono connesse specifiche indennità. L'accordo sottoscritto da Ministero e OO.SS. in data 26/01/2024 rappresenta la [disciplina in materia di graduazioni, conferimento e revoca degli incarichi EQ](#).

Presso ciascuna Istituzione sono inderogabilmente previsti e attribuiti gli incarichi di Direzione amministrativa e di Direzione di ragioneria.

## **GRADUAZIONE E RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi sono graduati su tre livelli di complessità: bassa, media e alta. Il livello di complessità e le tipologie di incarichi sono definiti nell'accordo del 26/01/2024.

L'incarico di direzione amministrativa è l'unico incarico ad alta complessità.

L'incarico di direzione di ragioneria è incarico a media complessità<sup>4</sup> e comprende il coordinamento delle attività in materia contabile, di bilancio e di acquisti.

L'incarico di coordinamento e responsabilità patrimoniale di biblioteca (o di archivio) può essere di bassa o media complessità in funzione delle dimensioni e della rilevanza della biblioteca (o dell'archivio)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> L'incarico di Direzione di ragioneria implica autonomia e responsabilità rispetto alla corretta tenuta delle scritture contabili ed alla predisposizione della documentazione di bilancio, nonché autonomia e responsabilità nella definizione delle procedure di acquisto, nel rispetto degli indirizzi ricevuti dagli Organi di governo e fermo il ruolo di coordinamento della Direzione amministrativa.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Il valore delle indennità<sup>6</sup> è calcolato in base al grado di complessità dell'incarico e alla dimensione dell'Istituzione che lo conferisce, misurata secondo la dotazione organica.

Di seguito sono riassunte le indennità, come definite dal contratto integrativo nazionale (art. 12 co. 2). I valori comprendono sia la parte fissa (pari a 2.721,14 euro), corrisposta direttamente nel cedolino stipendiale, sia la parte variabile a carico del fondo MOF messo a disposizione dal MUR.

### Dimensioni Organico

Livelli complessità	Fino a 50	51-100	101-150	151-200	Oltre 200
Incarico di alta complessità	10.000 €	11.250 €	12.500 €	13.750 €	15.000 €
Incarico di media complessità	7.500 €	8.375 €	9.250 €	10.125 €	11.000 €
Incarico di bassa complessità	5.000 €	5.500 €	6.000 €	6.500 €	7.000 €

Le predette indennità si considerano a decorrere dalla data di sottoscrizione del C.C.N.L. 18/01/2024<sup>7</sup>. In prima applicazione e a parità di incarico, viene garantito a tutto il personale EQ il mantenimento dell'indennità attualmente in godimento, determinata dalla somma della previgente parte fissa (pari a euro 1.973,03, ai sensi del CCNL 6/12/2022) e della previgente parte variabile (di cui al CIN 2021/2024). A tal fine sarà messa a disposizione la differenza tra quanto già assegnato a ciascuna Istituzione e quanto necessario per liquidare tali indennità, con elaborazione dei calcoli a cura dello scrivente Ufficio.

### **CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

Ogni unità di personale inquadrato nell'Area EQ ha diritto all'attribuzione di un incarico.

Il personale EQ a tempo determinato riceve l'incarico contestualmente al contratto di lavoro (con termine dell'incarico pari al termine del contratto).

Il personale EQ a tempo indeterminato riceve l'incarico al superamento del periodo di prova (pari a 3 mesi), salvo che l'assunzione avvenga mediante stabilizzazione di personale a tempo determinato già incaricato.

Il conferimento dell'incarico prevede la predeterminazione dei criteri di valutazione dello stesso, sulla base di quanto definito all'art. 2 co. 6 dell'accordo.

<sup>5</sup> La rilevazione sulla consistenza e la rilevanza del patrimonio bibliotecario ed archivistico delle istituzioni si chiuderà il 30 aprile p.v. secondo le indicazioni previste nella nota prot.n.3744 del 11/03/2024;

<sup>6</sup> L'onnicomprendività dell'indennità del personale EQ è da intendersi ai sensi dell'art. 159, co. 6, del CCNL 18/01/2024 ed è limitata alla sola retribuzione del lavoro straordinario (che non può essere quindi retribuito direttamente né indirettamente mediante riposi compensativi). La contrattazione nazionale integrativa definisce i compensi che non rientrano in tale indennità, ossia gli incarichi svolti fuori dall'orario di servizio e retribuiti a valere su entrate derivanti da progetti o da conto terzi.

<sup>7</sup> Tali nuove indennità si applicano anche dal 18/1/2024 al 30/4/2024, ossia in presenza del precedente ordinamento professionale, con le seguenti corrispondenze: EP/2 indennità di alta complessità; EP/1 direttori di ragioneria – indennità di media complessità; EP/1 direttori di biblioteca – indennità di bassa complessità.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

La revoca dell'incarico è possibile esclusivamente nei limiti e nei modi definiti nell'accordo, con esclusione degli incarichi di Direzione amministrativa conferiti di diritto all'attuale personale EP/2. In seguito a eventuale revoca, al personale EQ spetta comunque un nuovo incarico.

Al personale già in servizio con la previgente qualifica EP/1, in prima applicazione e fino a diversa assegnazione, è attribuito d'ufficio e senza soluzione di continuità l'incarico di Direzione di ragioneria o di Direzione di biblioteca, a seconda del profilo di provenienza. Nella piattaforma di gestione delle anagrafiche del personale saranno quindi presenti tali incarichi, attribuiti automaticamente dal 1° maggio al 31 ottobre 2024. Sarà compito di ciascuna Istituzione conferire l'incarico dal 1° novembre 2024.

### **PERSONALE IN SERVIZIO COME DIRETTORE AMMINISTRATIVO (EP/2)**

Al personale già in servizio con la previgente qualifica EP2 (ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, purché a seguito di procedure concorsuali) è attribuito di diritto l'incarico di Direzione amministrativa, a tempo indeterminato e irrevocabile.

Nella piattaforma di gestione delle anagrafiche del personale saranno quindi presenti tali incarichi, attribuiti automaticamente a tempo indeterminato. Su tali incarichi non sono previste deliberazioni o interventi da parte delle Istituzioni.

Il predetto personale EP2 a tempo determinato dal 1° maggio confluisce nell'area EQ.

Qualora tale personale fosse già assunto nella qualifica EP1 al 1° maggio 2021, lo stesso matura al 1° maggio 2024 il diritto all'assunzione a tempo indeterminato come EQ, in virtù della maturazione dei 36 mesi nell'area EQ prescritti dall'art. 19 del D.L. 104/2013<sup>8</sup>. Tale stabilizzazione prevede il diritto all'incarico di Direzione amministrativa (a tempo indeterminato e irrevocabile) e al riconoscimento dell'assegno *ad personam* di cui all'art. 176 comma 2 del CCNL<sup>9</sup>. Tale assegno, tenuto conto che il nuovo sistema di classificazione del personale EQ tutela le posizioni dei dipendenti che abbiano superato procedure concorsuali per la qualifica EP2, è computabile anche in sede di primo inquadramento e di ricostruzione di carriera (che ridefinisce retroattivamente la fascia di anzianità di appartenenza), anche alla luce della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE.

---

<sup>8</sup> Il personale EP/2 che al 1° maggio 2024 non abbia maturato 36 mesi di servizio sommando i servizi EP/1 ed EP/2, a tempo determinato e a tempo indeterminato, fruisce della stabilizzazione al compimento del 36° mese, con diritto all'incarico di Direzione amministrativa e all'assegno *ad personam*.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 176 comma 2 "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale" è mantenuta, a titolo di assegno personale non riassorbibile da corrispondersi per 13 mensilità, la differenza tra lo stipendio tabellare corrispondente alla fascia di anzianità di appartenenza attribuito ai sensi dell'art. 171 (Incrementi degli stipendi tabellari), comma 3, ed il nuovo stipendio tabellare corrispondente alla medesima fascia di anzianità attribuito ai sensi del comma 1 del presente articolo. Pertanto l'assegno personale non riassorbibile risulta dovuto, a decorrere dal mese di maggio 2024, anche al personale EP2 attualmente in servizio a tempo determinato (art. 165, comma1).



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore*

## **PERSONALE IN POSIZIONE DI STATO**

Il personale dell'area EQ comandato o distaccato presso il Ministero dell'Università e della ricerca, ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. 16/02/2005, ha diritto all'indennità di posizione e al mantenimento dell'incarico assegnato per tutto il tempo del comando/distacco. Nel caso di personale già in comando/distacco, l'incarico da assegnare corrisponde a quello relativo al profilo di provenienza (Direzione di ragioneria per EP/1, Direzione amministrativa per EP/2).

Il personale EQ in comando/distacco presso altre amministrazioni non ha invece diritto all'indennità di amministrazione né all'incarico. Qualora tale personale fosse attualmente inquadrato come EP/2, al rientro dal comando/distacco avrebbe diritto al conferimento dell'incarico di Direzione amministrativa, a tempo indeterminato e irrevocabile.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
*dott. Michele Covolan*

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan*